STUDIO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

AGEVOLAZIONI IVA PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Pubblicato il27 Agosto 2024 di Sabatino Pizzano

Nel panorama fiscale italiano, le agevolazioni per le persone con disabilità occupano un posto di rilievo, riflettendo l'impegno del legislatore verso una società più inclusiva. Tra queste misure, spicca l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 4% per gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche. Questo articolo si propone di esplorare in dettaglio le sfaccettature di questa agevolazione, analizzandone i presupposti, le condizioni di applicabilità e le implicazioni pratiche per contribuenti e professionisti del settore.

Il concetto di barriera architettonica

Prima di addentrarci negli aspetti fiscali, è fondamentale comprendere cosa si intenda per "barriera architettonica". Il DPR 503/96, all'articolo 1 comma 2, fornisce una definizione tripartita di questo concetto:

- Ostacoli fisici che creano disagio nella mobilità, in particolare per chi ha capacità motorie ridotte o impedite, sia temporaneamente che permanentemente.
- Elementi che limitano o impediscono a chiunque l'utilizzo agevole e sicuro di spazi, attrezzature o componenti.
- Mancanza di accorgimenti e segnalazioni che consentono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo, con particolare riferimento a non vedenti, ipovedenti e persone con disabilità uditive.

Questa definizione ampia sottolinea come le barriere architettoniche non siano un problema esclusivo delle persone con disabilità riconosciute, ma possano impattare potenzialmente chiunque, inclusi anziani, genitori con passeggini o individui con limitazioni temporanee.

Il quadro normativo dell'agevolazione IVA

L'agevolazione IVA per il superamento delle barriere architettoniche trova il suo fondamento nel numero 41-ter della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72. Questa disposizione si inserisce in un contesto più ampio di misure agevolative, che includono anche l'applicazione dell'aliquota ridotta per l'acquisto di beni specifici destinati alle persone con disabilità, come ausili per la deambulazione e veicoli adattati.

È importante notare che l'agevolazione non si limita all'acquisto di beni, ma si estende anche alle prestazioni di servizi finalizzate all'eliminazione delle barriere. Tuttavia, l'applicazione dell'aliquota ridotta è subordinata al rispetto di precise caratteristiche tecniche, definite dal DM 236/89 e richiamate dal DPR 503/96.

Requisiti tecnici per l'applicazione dell'aliquota ridotta

L'Agenzia delle Entrate ha adottato un'interpretazione restrittiva dei requisiti necessari per beneficiare dell'aliquota IVA al 4%. In particolare, le risposte a interpello nn. 3/2020 e 180/2022 hanno chiarito che l'agevolazione è applicabile solo agli interventi che rispettano scrupolosamente le specifiche tecniche previste dalla normativa di settore.Queste specifiche riguardano:

- Per i percorsi di accessibilità (percorsi pedonali e pavimentazione): i punti 4.2.1., 4.2.2., 8.2.1. e 8.2.2. del DM 236/89.
- Per gli impianti di sollevamento (ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici): i punti 4.1.12., 4.1.13., 8.1.12. e 8.1.13. del medesimo decreto.

Questa impostazione mira a oggettivizzare l'applicazione dell'agevolazione, focalizzandosi sulle caratteristiche intrinseche dell'intervento piuttosto che sullo status di invalidità del beneficiario. Tale approccio, se da un lato garantisce una maggiore certezza applicativa, dall'altro potrebbe escludere dall'agevolazione interventi che, pur non rispettando alla lettera i requisiti tecnici,

risulterebbero comunque efficaci nell'abbattimento delle barriere.

Casistiche particolari e soluzioni alternative

Nel caso in cui un intervento non soddisfi i requisiti per l'applicazione dell'aliquota al 4%, non tutto è perduto. Per esempio, l'installazione di un ascensore in edifici esistenti a prevalente destinazione abitativa può comunque beneficiare dell'aliquota IVA al 10%, qualora si configuri come intervento di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. b) della L. 488/99.

È interessante notare come l'agevolazione al 4%, quando applicabile, prescinda dalla qualificazione dell'intervento come manutenzione, come chiarito dalla Circolare Ministeriale n. 1/94.

L'irrilevanza delle caratteristiche del committente

Un aspetto fondamentale dell'agevolazione è la sua natura oggettiva. Ciò significa che l'applicazione dell'aliquota ridotta non dipende dalle caratteristiche del committente. L'intervento può essere commissionato non solo dal diretto beneficiario, ma anche da un condominio o da un ente pubblico. Questa caratteristica amplia notevolmente la portata dell'agevolazione, promuovendo l'abbattimento delle barriere architettoniche su larga scala.

La gestione degli interventi complessi

Nella pratica, spesso gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche si inseriscono in progetti di ristrutturazione più ampi. In questi casi, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'aliquota del 4% può essere applicata esclusivamente alla parte di corrispettivo relativa agli interventi specifici di superamento delle barriere.

Questo principio comporta la necessità di una chiara distinzione dei corrispettivi, che deve essere riportata nel contratto o, in alternativa, in fattura. In assenza di tale distinzione, si applicherà l'aliquota più elevata all'intero corrispettivo, come stabilito dalle Risoluzioni Ministeriali nn. 223/96 e 142/99.

Conclusioni

L'agevolazione IVA per il superamento delle barriere architettoniche rappresenta un importante strumento per promuovere l'accessibilità e l'inclusione. Tuttavia, la sua applicazione richiede una conoscenza approfondita sia degli aspetti fiscali che di quelli tecnici

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA